

ALLEGATO "A" AL MIO ATTO

N. 129443 DI REP. N. 30711 DI RACC.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile la Fondazione "FONDAZIONE GIORGIO DE MARCHIS BONANNI D'OCRE (ONLUS)" per volontà del suo fondatore Giorgio de Marchis Bonanni d'Ocre.

Articolo 2

La sede della Fondazione è fissata in L'Aquila Via Indipendenza n. 21 e, compatibilmente con le prescrizioni di cui al presente statuto e di cui alle norme vigenti in materia di conservazione dei beni culturali, tale sede non potrà essere spostata in altro luogo né per volontà del fondatore né dell'organo che lo sostituirà al momento della sua morte, stante anche il decreto vincolistico emesso dalla Soprintendenza ai beni Architettonici per l'Abruzzo in data 23 maggio 2002, che dichiara la raccolta bibliografico-documentale, già vincolata dalla Soprintendenza Archivistica per l'Abruzzo, pertinenza dei locali dove è conservata.

Articolo 3

La Fondazione si prefigge lo scopo di preservare il patrimonio bibliografico-documentale che ne costituisce la dotazione iniziale e di incrementarlo attraverso ac-

quisti, donazioni e convenzioni e di renderlo accessibile agli studiosi interessati.

Ai fini di cui sopra la Fondazione provvederà alla catalogazione, alla conservazione, all'incremento e alla accessibilità del materiale. In nessun caso potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Statuto.

Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili descritti nell'atto costitutivo della Fondazione medesima del quale il presente statuto è da considerarsi parte integrante e sostanziale.

Detti beni non potranno essere alienati, tuttavia i beni immobili redditizi facenti parte dell'edificio dove ha sede la Fondazione potranno essere permutati con altri equivalenti di pari valore e pari redditività.

In particolare la biblioteca facente parte della dotazione della Fondazione potrà essere asportata dai locali di cui si trova per garantirne una migliore fruibilità e conservazione con autorizzazione unanime del Consiglio di Amministrazione.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di privati ed enti di ogni genere o con acquisti fatti dalla Fondazione stessa.

I beni acquisiti saranno sottoposti alla medesima disciplina del patrimonio originario.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, che in nessun caso potranno essere destinate ad altri fini.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio ai fini del funzionamento e dell'attività della Fondazione.

Articolo 5

Organi permanenti della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- il Consiglio Scientifico composto da tre membri;
- un revisore dei conti;

tali organi entreranno in carica dopo il decesso del fondatore.

Articolo 6

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo dell'Aquila designato dal Prefetto;
- un rappresentante della Segreteria Regionale per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo per l'Abruz-

zo, dipendente dal Ministero dei Beni Culturali;

- un Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano designato dal Presidente del Consiglio Notarile del medesimo Collegio.

Articolo 7

Il Consiglio è permanente e non soggetto a rinnovo, salvo ragioni di forza maggiore, e si pronuncia a maggioranza di due membri su tre, a votazione palese.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti due su tre dei membri che lo compongono.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che assume anche le funzioni di Presidente della Fondazione e suo rappresentante legale.

Articolo 9

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) di approvare entro il 30 gennaio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Direttore, il tutto nel rispetto delle norme di cui alla legge 450/97 e connesse disposizioni applicative;

b) spettano altresì al Consiglio di Amministrazione l'indirizzo delle attività di gestione della Fondazione e tutti gli altri poteri per l'amministrazione del pa-

trimonio della Fondazione, l'autorizzazione di spese straordinarie, l'accettazione di contributi, le decisioni di investimenti fruttiferi, gli atti formali relativi all'assunzione del personale e di collaboratori esterni, nonché il controllo della gestione sotto il profilo giuridico-amministrativo.

Articolo 10

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, eventuali proposte di riforma dovranno essere votate all'unanimità sia dal Consiglio Direttivo sia dal Consiglio Scientifico e approvate dalla Regione.

Resta aperta l'opzione statutaria di una trasformazione in fondazione mista con lo Stato, Ministero per i beni e le attività culturali, con alcuni compiti e costi assunti dallo Stato;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

- adotta tutte le iniziative necessarie per il perseguimento dello scopo sociale che non siano riservate ad altri Organi;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della Fondazione o altrove, di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri, anche in audio o audio/video conferenza a condizione che ciascuno degli invitati, anche da sedi diverse, sia in grado di intervenire liberamente nelle discussioni e poter recepire senza apprezzabili ritardi o distorsioni gli interventi degli altri. In tal caso la riunione si intenderà tenuta nella sede in cui si troveranno il Presidente ed il segretario.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato, con qualunque mezzo ne consenta la certezza della data dell'invio e la conferma di ricezione (raccomandata a.r., fax, email, pec etc.) almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del

giorno da trattare e delle eventuali modalità di collegamento in audio o audio/video conferenza. Le riunioni saranno tuttavia valide anche in caso di mancata convocazione o mancato rispetto del termine suddetto se vi saranno presenti tutti i componenti del Consiglio e nessuno si oppone alle materie all'ordine del giorno.

Articolo 12

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 13

Funge da Segretario verbalizzante del Consiglio il Direttore della Fondazione.

Articolo 14

I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 15

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 16

Sono membri di diritto del Consiglio Scientifico:

- il Soprintendente per il patrimonio archeologico bel-

le arti e paesaggio per la città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere o suo delegato;

- Il Direttore dell'Archivio di Stato dell'Aquila o suo delegato;

- Il docente titolare della Cattedra di Storia dell'Arte contemporanea dell'Università dell'Aquila o suo delegato.

Articolo 17

Il Consiglio Scientifico è permanente e non soggetto a rinnovo, salvo ragioni di forza maggiore. Si pronuncia all'unanimità.

Le adunanze del Consiglio Scientifico sono valide se sono presenti i tre membri che lo compongono.

Articolo 18

Il Consiglio Scientifico elegge nel proprio seno il suo Presidente.

Articolo 19

Al Consiglio Scientifico spetta:

a) di approvare nel mese di dicembre di ogni anno la relazione sull'attività scientifica svolta dalla Fondazione nel corso dell'anno e il programma dell'anno successivo, predisposti dal Direttore;

b) spetta altresì al Consiglio Scientifico il controllo dell'attività istituzionale e scientifica della Fondazione, la valutazione del personale, il supporto di

eventuali iniziative consone con i fini istituzionali,
l'avanzamento di proposte, nelle proprie competenze, da
sottoporre al Presidente della Fondazione.

Articolo 20

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente
presso la sede della Fondazione in seduta ordinaria una
volta l'anno, entro il mese di dicembre di ogni anno e
straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giu-
dichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da
due dei suoi membri.

Articolo 21

I verbali delle adunanze sono trascritti in ordine cro-
nologico e vengono sottoscritti dal Presidente del Con-
siglio Scientifico e dal Segretario.

Articolo 22

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore della
Fondazione.

Articolo 23

I componenti del Consiglio Scientifico non percepiscono
alcun compenso salvi rimborsi spese documentate.

Articolo 24

Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consi-
glio di Amministrazione con incarico a tempo indetermi-
nato revocabile, sentito il Segretariato Regionale
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo per l'Abruzzo o l'Archivio di Stato dell'Aquila.

Per la durata dell'incarico, che deve intendersi a tempo pieno e indipendentemente dalla retribuzione spettategli come dipendente statale, il Direttore riceverà dalla Fondazione un assegno annuale a titolo di bonus in misura equa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora venisse meno o si rivelasse impraticabile tale procedura e tale forma di incarico il Direttore della Fondazione verrà selezionato per titoli e colloquio e assunto con contratto quadriennale rinnovabile dopo un periodo di prova di 3 mesi.

Il bando di selezione verrà diffuso nei modi più opportuni, con particolare riguardo alle università dotate di una o più cattedre di storia dell'arte contemporanea e agli uffici archivistici statali.

Il Consiglio di Amministrazione fisserà i termini contrattuali di obblighi e di trattamento, avendo come orientamento, non vincolante, il personale inquadrato nell'area C/2 (ex VIII livello) del Ministero Beni Culturali, ruolo ordinario degli Archivistici di Stato dipendenti dalle Soprintendenze Archivistiche o dagli Archivi di Stato.

Il Direttore nell'esercizio delle proprie funzioni si potrà avvalere di uno o più collaboratori da assumere quali dipendenti della fondazione, previo consenso del Consiglio di Amministrazione.

Compiti e responsabilità del Direttore sono:

- a) tenuta e aggiornamento dell'inventario degli oggetti notevoli di proprietà della Fondazione;
- b) conservazione del patrimonio bibliografico documentale, tenuta e aggiornamento della sua schedatura e catalogazione, incremento del materiale sia per quanto riguarda l'integrazione di lacune sia per quanto riguarda l'acquisizione di nuovi titoli coerenti con le caratteristiche del patrimonio e con i fini della Fondazione.

Assistenza agli ammessi alla consultazione diretta.

Altre iniziative consone con gli scopi della Fondazione;

- c) redazione del bilancio preventivo annuale da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, redazione del bilancio consuntivo annuale da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Atti amministrativi ordinari e corrispondenza ordinaria, su delega del Presidente;
- d) programmazione annuale della attività istituzionale e relazione sull'attività annuale svolta da approvarsi dal Consiglio Scientifico.

Articolo 26

La revisione contabile della Fondazione è affidata ad un Revisore Legale dei Conti iscritto nel relativo Registro presso il Ministero della Giustizia ed è designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di L'Aquila tra gli iscritti all'albo Provinciale.

Esso esercita i controlli sulla contabilità della Fondazione, coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei bilanci ed esercita funzioni consultive nelle attività economiche e finanziarie.

Articolo 27

Il patrimonio bibliografico-documentale della Fondazione, conservato nel palazzo di Via Indipendenza n. 21 in L'Aquila, sede della Fondazione, è una biblioteca specialistica di storia dell'arte che consiste in minor parte di opere di riferimento e di consultazione generali (Enciclopedie, storiografia, saggistica) e in parte ben maggiore, che costituisce la ragion d'essere della Fondazione, di una raccolta estremamente ricca e per molti esemplari rara di miscellanee che rappresentano un insieme di fonti, anche iconografiche, sull'arte della seconda metà del XX secolo.

Tale materiale una volta catalogato e informatizzato, sarà liberamente consultabile sul sito Internet della

Fondazione.

Alla consultazione manuale diretta nella sede della Fondazione sono ammessi, previa iscrizione valida un anno, previa domanda specificatamente motivata di volta in volta e previo appuntamento, i membri italiani e stranieri delle seguenti categorie professionali:

- Funzionari Direttivi storici dell'arte del Ministero Beni Culturali;
- Funzionari direttivi Architetti del Ministero dei Beni Culturali;
- Funzionari direttivi archivisti del Ministero dei Beni Culturali;
- Funzionari direttivi bibliotecari del Ministero dei Beni Culturali;
- Funzionari direttivi bibliotecari di biblioteche dipendenti dal Ministero della ricerca e dell'università.
- Professori universitari ordinari di storia dell'arte contemporanea nelle università statali;
- Professori universitari associati di storia dell'arte contemporanea nelle università statali;
- Professori universitari ordinari di storia dell'architettura contemporanea nelle università statali;
- Professori universitari associati di storia dell'architettura contemporanea nelle università statali;
- Professori ordinari di storia dell'arte contemporanea

nelle accademie statali di belle arti;

- Funzionari direttivi storici dell'arte nei musei civici d'arte contemporanea;

- Funzionari direttivi bibliotecari di biblioteche dipendenti da amministrazioni pubbliche locali.

Studiosi italiani e stranieri non appartenenti alle suddette categorie potranno accedere alla consultazione diretta nella sede della Fondazione, a giudizio insindacabile del direttore, se muniti di presentazioni scritte di due membri delle categorie suddette già iscritti alla consultazione e dietro presentazione di un programma di ricerca specifico e a breve termine.

Articolo 28

Laddove le norme del presente Statuto di rivelassero insufficienti o lacunose, fanno testo le norme che regolano il funzionamento dell'Archivio di Stato di L'Aquila.

Articolo 29

Scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione tutto il patrimonio prevenutole sia all'atto della costituzione sia successivamente (beni immobili e arredi, raccolta bibliografico-documentale di storia dell'arte contemporanea, e quant'altro di beni immobili e mobili) sarà devoluto allo Stato e più precisamente all'Archivio di

Stato di L'Aquila, della cui struttura amministrativa diverrà parte integrante seguendone in tutto e per tutto le sorti col nome di "Fondo Giorgio de Marchis Bonanni D'Ocre" a condizione che tale fondo, inclusivo della raccolta di miscellanee già vincolata, sia conservato, come da vincolo posto dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici nella parte del palazzo sede della Fondazione, e a condizione che il frutto dei beni patrimoniali messi a reddito venga impiegato per conservare, incrementare e gestire il fondo mantenendone le caratteristiche.

Qualora tale condizione non fosse accettata, e qualora non fosse praticabile la trasformazione della Fondazione in Fondazione Mista, all'Archivio di Stato andrà solo la proprietà della raccolta bibliografico-documentale di storia dell'arte, già vincolata, mentre i beni immobili, gli arredi e altri beni provenienti dal fondatore andranno al beneficiario indicato nel testamento del fondatore depositato presso lo studio del Notaio Antonio Battaglia in L'Aquila.

FIRMATO: Fanti Franca

Vincenzo Galeota Notaio




1 in comp

REGISTRATO ALLA CANCELLERIA IL AT N°

..... dell'originale.
fogli 13 fogli.
data " 29-10-2017 "

NOTAIO

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Luigi...'. The stamp is partially obscured by the ink.